



Comune di Scilla

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 80 DEL 24/04/2008

Oggetto: Regolamentazione emissioni sonore in deroga.

L'anno duemilaotto , il giorno ventiquattro , del mese di Aprile , con inizio alle ore 13.15 , convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale di Scilla si è riunita nella sala delle adunanze della Giunta, per trattare diversi argomenti, compreso quello di cui all'oggetto. Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti i Sigg.ri Assessori per come dal prospetto indicato:

		Presente (si/no)	
1	CICCONE AVV. GAETANO	SINDACO	S
2	BELLANTONI FRANCESCO GABRIELE	VICE SINDACO	S
3	COTRONEO FILIPPO	ASSESSORE	N
4	MANGERUCA PIETRO	ASSESSORE	N
5	MOLLIKA DOMENICO	ASSESSORE	N
6	PALADINO GIROLAMO	ASSESSORE	S
7	VITA ANTONINO	ASSESSORE	S

PRESENTI N. 4

ASSENTI N. 3

Partecipa alla seduta il Sig. BELLANTONI DOTT.SSA ROSSANA SEGRETARIO

Assume la Presidenza il Sig. CICCONE AVV. GAETANO in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, chiama in discussione il presente argomento.

Preliminarmente si dà atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del T.U. in materia di Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.vo 18/08/2000 n° 267, e pertanto:
Il Responsabile del Servizio CARATTOZZOLO ING. ANTONIO ha espresso parere FAVOREVOLE ;
Il Responsabile del Servizio _____ ha espresso parere _____ ;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge n°447 del 26.10.1995, intitolata “*Legge Quadro sull’inquinamento acustico*”, che definisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico;

Ritenuto di disciplinare e regolamentare la materia delle attività rumorose a livello comunale e nei limiti riservati alla competenza del Comune, mediante l’emanazione di apposito atto regolamentare;

Visto lo schema di regolamento allegato alla presente deliberazione e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione in quanto confacente alle esigenze di questo Comune;

Assunto il parere favorevole, ex art. 49 D.lgt. 267/2000, del Responsabile dell’Area Tecnica;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgt. 267/2000;

Su **proposta** del Sindaco;

Con voti favorevoli **unanimi**, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgt. 267/2000, ravvisandovi giusti ed opportuni motivi di urgenza.



COMUNE DI SCILLA

Provincia di Reggio Calabria
Telefono 0965/754003/754693 Fax 0965/754704

ATTIVITA' RUMOROSE Regolamento delle attività rumorose

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 2 - Definizione

SEZIONE 1 - CANTIERI EDILI O SIMILARI

Art. 3 - Utilizzo macchinari ed impianti nei cantieri

Art. 4 - Orari per i cantieri rumorosi

Art. 5 - Autorizzazioni e deroghe per i cantieri rumorosi

SEZIONE 2 - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Art. 6 - Definizioni

Art. 7 - Siti per le manifestazioni temporanee rumorose

Art. 8 - Orari per le manifestazioni temporanee rumorose

Art. 9 - Autorizzazioni e deroghe per le manifestazioni temporanee rumorose

Art. 10 - Attività di intrattenimento e svago in pubblici esercizi

Art. 11 - Pubblici esercizi confinanti con spazi abitativi e/o con utilizzo di plateatici

TITOLO III - DISCOTECHES, SALE DA BALLO, CIRCOLI PRIVATI E SIMILARI

Art. 12 - Limiti acustici massimi

Art. 13 - Documentazione richiesta

TITOLO IV - CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Art. 14 - Disciplina delle attività rumorose legate al traffico veicolare

TITOLO V - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE INCOMODE

Art. 15 - Macchine da giardinaggio con motore a scoppio e similari

Art. 16 - Utilizzo di altoparlanti per pubblicità e vendita

Art. 17 - Utilizzo di dispositivi acustici antifurto, fischi e sirene

Art. 18 - Autolavaggi

Art. 19 - Altre attività rumorose

TITOLO VI - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 20 - Ordinanze

Art. 21 - Misurazioni e controlli

Art. 22 - Sanzioni amministrative

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 - disposizioni transitorie

Art. 24 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento, specificamente redatto in applicazione della L. 447/95, art. 6, comma 1, lettere e) ed h), della L.R. 21/99, art. 7 ed in generale del D.P.C.M. 14.11.1997, disciplina al titolo II le attività rumorose a carattere temporaneo in grado di turbare la quiete pubblica e privata ed il riposo delle persone.
2. Dal presente regolamento restano escluse, in linea generale e salvo quanto disposto al successivo comma 3, le attività a carattere permanente che operino nella fascia oraria diurna e/o notturna, che devono rispettare i limiti di zona di emissione ed immissione definiti nel piano di classificazione acustica comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 19.6.2001 e i limiti differenziali di immissione (D.P.C.M. 14.11.1997, Art. 4) all'interno degli ambienti abitativi.
3. Nel presente regolamento vengono altresì disciplinate ai titoli III,IV,V alcune specifiche attività rumorose, anche a carattere non temporaneo, di particolare rilevanza dal punto di vista acustico e nei riguardi della tutela della popolazione all'esposizione ai rumori.
4. Dal presente regolamento restano escluse le attività rumorose nell'ambito di un condominio o ovunque prevalga la disciplina privatistica o la regolazione pattizia dei rapporti condominiali o tra privati e non si rilevi la sussistenza di rapporti di natura pubblicistica intercorrenti tra la pubblica amministrazione e i privati disciplinanti situazioni concernenti la salvaguardia della salute in generale.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 2

Definizione

1. Si definisce attività rumorosa temporanea o a carattere temporaneo qualsiasi attività rumorosa che si esaurisca in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni provvisorie.
2. Sono da escludersi dalla definizione di cui al comma 1 le attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano, in linea generale, nel campo di attività disciplinate dalla L. 447/95 e dal D.P.C.M. 215/99.

SEZIONE I - CANTIERI EDILI O SIMILARI

Art. 3

Utilizzo macchinari ed impianti nei cantieri

1. Le macchine e gli impianti in uso nei cantieri edili o similari devono essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale, devono possedere la marcatura CE e la dichiarazione CE di conformità (cfr. D. Lgs. 262/02).
2. Dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso possibile l'uso delle macchine ed impianti in cantiere (es. carterature, barriere acustiche, corrette ubicazioni dei macchinari e delle lavorazioni rumorose nei confronti dei ricettori, ecc.).
3. Gli avvisatori acustici di cantiere potranno essere usati nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 4

Orari per i cantieri rumorosi

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili o similari sono consentiti nei giorni e negli orari di seguito indicati.

GIORNI: feriali (escluso il sabato pomeriggio dalle ore 12.00 in poi);

ORARI:

- *nel periodo invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo): dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00;*

- *nel periodo estivo (dal 1° aprile al 30 settembre): dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.*

2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi all'interno di locali posti nello stesso fabbricato nel quale siano presenti ricettori (appartamenti e/o uffici) sono consentiti nei giorni indicati al comma 1 e negli orari seguenti: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali o similari (anche interventi di potatura ed abbattimento piante) sono consentiti previa opportuna informazione alla cittadinanza interessata effettuata con congruo anticipo e con le modalità ritenute più efficaci, nei giorni e negli orari di seguito indicati.

GIORNI: tutti i giorni feriali;

ORARI: dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

4. Qualora lo impongano effettive esigenze di sicurezza e/o viabilità, l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali o similari sono consentiti anche nei giorni festivi ed al di fuori degli orari sopra indicati. In tali casi la cittadinanza dovrà essere informata con congruo anticipo e con le modalità ritenute più efficaci.

5. Qualora si renda necessario il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (es. linee telefoniche, elettriche, condotte idriche, fognarie, rete gas, viabilità ecc.) o si verificano situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa automaticamente deroga a giorni, orari ed adempimenti previsti nel presente regolamento.

Art. 5

Autorizzazioni e deroghe per i cantieri rumorosi

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi nell'ambito dei cantieri edili o similari che rispettino i limiti e gli adempimenti indicati negli articoli precedenti della sezione I del titolo II del presente regolamento, non necessitano di autorizzazione particolare, a condizione che il cantiere non abbia una durata superiore a 15 giorni lavorativi (anche non consecutivi).

2. Se il responsabile di cantiere, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, ritiene di superare i limiti acustici o gli orari o la durata precedentemente indicati dovrà far pervenire al dirigente competente specifica domanda di autorizzazione in deroga, redatta secondo il modello predisposto, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori. Il dirigente competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, rilascia l'autorizzazione in deroga, che potrà comunque imporre delle prescrizioni come la richiesta di redazione di una relazione di valutazione dell'impatto acustico descrittiva dell'attività, redatta da un tecnico competente in acustica. Copia dell'autorizzazione in deroga dovrà essere custodita in cantiere ed esibita su richiesta al personale incaricato delle verifiche.

3. L'ufficio comunale competente non garantisce il rilascio di autorizzazioni in deroga qualora le relative domande pervengano al di fuori del termine precedentemente indicato o risultino anche parzialmente incomplete o inesatte.

4. Nel caso in cui un cantiere operi in regime di deroga, la durata complessiva delle attività rumorose, i giorni e gli orari di lavoro autorizzati dovranno essere resi noti agli abitanti limitrofi al cantiere con avviso ben visibile da apporsi quantomeno all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività.

5. Nel caso di cantieri edili o similari (anche per manutenzione di aree verdi, canali e fossati) ove operino direttamente l'Amministrazione comunale e le società da essa controllate o le società/Imprese da queste formalmente incaricate vengono automaticamente concesse le autorizzazioni in deroga per il

mancato rispetto dei limiti acustici, giorni, orari e durata delle attività rumorose. Resta fermo comunque l'obbligo di formare ed informare il personale operante circa le problematiche acustiche, anche con specifico riferimento alle aree circostanti la zona di cantiere e di adottare tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumorose le attività di cantiere e l'uso delle macchine e degli impianti, nonché l'obbligo di informazione di cui al comma 4, a meno di attività di manutenzione ordinaria programmata.

6. L'ufficio comunale competente, qualora vi siano segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini, previa verifica, ha comunque la facoltà di revocare l'autorizzazione in deroga, di impartire eventuali prescrizioni e/o di proporre al Sindaco, previo accertamento fonometrico, la limitazione o la sospensione dell'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, anche nei casi previsti al comma 5.

SEZIONE 2 - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Art. 6

Definizioni

1. Sono da considerarsi manifestazioni rumorose a carattere temporaneo i circhi, i teatri tenda e altre strutture mobili di intrattenimento, i festival, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali e di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e similari che, per la loro buona riuscita, necessitano dell'utilizzo di sorgenti sonore che producano elevati livelli di rumore e/o di allestimenti temporanei rumorosi (es.: posizionamento transenne, allestimento e smontaggio palchi ed attrezzature varie, attività di carico-scarico, trasporti rumorosi particolari, ecc.).
2. Sono da considerarsi altresì manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, disciplinate nello specifico dall'art. 10, anche le attività di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata.
3. Qualsiasi manifestazione o festa o simile si protragga per un periodo superiore a 16 giorni non è da considerarsi a carattere temporaneo e quindi non è assoggettabile all'autorizzazione in deroga prevista all'art. 9, salvo quanto stabilito dal comma 5 del medesimo articolo.

Art. 7

Siti per le manifestazioni temporanee rumorose

1. Le attività di cui all'art. 6 potranno svolgersi nei luoghi indicati dai proponenti previa autorizzazione della giunta comunale.

Art. 8

Orari per le manifestazioni temporanee rumorose

1. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose (incluse le fasi rumorose di allestimento e dismissione) è consentito nei giorni e negli orari di seguito indicati:

GIORNI: tutte le giornate feriate e festive dell'anno,

ORARI:

- *nel periodo invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo): dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 24.00;*

- *nel periodo estivo (dal 1° aprile al 30 settembre): dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 24.00.*

Art. 9

Autorizzazioni e deroghe per le manifestazioni temporanee rumorose

1. Le manifestazioni temporanee rumorose che rispettino i limiti e gli adempimenti indicati negli articoli precedenti non necessitano di autorizzazione particolare a condizione che la loro durata massima sia di 16 giorni anche non consecutivi.
2. Se l'organizzatore della manifestazione, per eccezionali e contingenti motivi comunque documentabili, ritiene di superare i limiti acustici o gli orari precedentemente indicati dovrà far pervenire al dirigente competente specifica domanda di autorizzazione in deroga, redatta secondo il modello predisposto almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Il dirigente competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, rilascia l'autorizzazione in deroga, che potrà comunque imporre delle prescrizioni come la richiesta di redazione di una relazione di valutazione dell'impatto acustico descrittiva dell'attività rumorosa redatta da un tecnico competente in acustica. Copia dell'autorizzazione in deroga dovrà essere custodita dall'organizzatore della manifestazione ed esibita su richiesta al personale incaricato delle verifiche.
3. Le richieste di deroga per le manifestazioni temporanee rumorose che si protraggano oltre le ore 24.00 dovranno essere debitamente motivate dal soggetto interessato.
4. L'ufficio comunale competente non garantisce il rilascio di autorizzazioni in deroga qualora le relative domande pervengano al di fuori del termine precedentemente indicato o risultino anche parzialmente incomplete o inesatte.
5. Alle manifestazioni temporanee rumorose organizzate dall'Amministrazione ed autorizzate dalla giunta comunale (incluse le fasi di allestimento/dismissione e pulizia, anche affidate a società controllate dall'Amministrazione o società/Imprese da queste formalmente incaricate) viene concessa automaticamente deroga ai limiti acustici ed orari precedentemente stabiliti. Parimenti, alle rassegne cinematografiche o teatrali di carattere occasionale o inserite nell'ambito di un programma articolato proposto dall'Amministrazione comunale (es. "*Estate Scillese*") e che si tengano all'aperto, viene concessa automaticamente deroga anche alla durata massima della manifestazione precedentemente indicata. L'ufficio comunale competente si riserva la facoltà di richiedere tutta la documentazione tecnico-amministrativa ritenga necessaria a tutela della quiete pubblica, procedendo agli accertamenti del caso ed impartendo eventuali prescrizioni.
6. Alle manifestazioni sportive ricorrenti che si tengano all'aperto (es. campionato di calcio, ecc.) può essere concessa un'unica deroga ai limiti acustici ed orari precedentemente stabiliti purché, prima dell'inizio del campionato sportivo, ne venga fatta richiesta al dirigente competente, comunicando anche il calendario delle giornate sportive. L'ufficio comunale competente si riserva comunque la facoltà di richiedere tutta la documentazione tecnico-amministrativa ritenga necessaria a tutela della quiete pubblica, procedendo agli accertamenti del caso ed impartendo eventuali prescrizioni.
7. I disturbi rumorosi prodotti dall'accensione di fuochi d'artificio nell'ambito di manifestazioni temporanee autorizzate dalla giunta comunale non necessitano di richiesta di autorizzazione in deroga al presente regolamento purché sia trasmessa all'ufficio comunale competente, entro 7 giorni dalla data prevista per la manifestazione, copia della richiesta di autorizzazione all'accensione dei fuochi inviata, a cura del proponente, alla Questura di Reggio Calabria. L'ufficio comunale competente ha comunque la facoltà di richiedere tutta la documentazione tecnico-amministrativa ritenga necessaria a tutela della quiete pubblica, procedendo agli accertamenti del caso ed impartendo eventuali prescrizioni.
8. Considerata la particolarità del giorno 31 dicembre, il Comune, in deroga ai limiti acustici ed orari prescritti, autorizza in via generale lo svolgimento di feste o manifestazioni similari di fine anno: i disturbi rumorosi non devono comunque protrarsi oltre le ore 3.00 del 1° gennaio.
9. Considerata la particolarità dell'ultimo giorno di Carnevale ("martedì grasso") il Comune, in deroga ai limiti acustici ed orari prescritti, autorizza in via generale lo svolgimento di sfilate di carri

allegorici e cortei: i disturbi rumorosi non devono comunque **protrarsi oltre le ore 21.00 dello stesso giorno.**

10. Le manifestazioni temporanee rumorose quali raduni e sfilate di auto, moto storiche e similari, autorizzate dalla giunta comunale, sono consentite negli orari di cui **all'art. 8** qualora vengano rispettati i seguenti vincoli:

- il transito deve essere limitato entro il perimetro cittadino ad una lunghezza massima di percorso di 1.500 m.;
- obbligo di spegnimento dei motori durante le soste;
- devono essere evitate accelerazioni anomale, operazioni di riscaldamento motori, manifestazioni acustiche rumorose non consentite dal nuovo Codice della strada e **dall'art. 14** del presente regolamento.

11. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le sfilate di bande musicali cittadine.

12. In ogni caso, tutte le manifestazioni temporanee rumorose, anche autorizzate in deroga nel presente articolo, sono tenute al rispetto dei limiti non derogabili, posti a tutela dei frequentatori, relativi ai livelli massimi, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 215/99.

13. Nel caso di lamentele dei cittadini, il Responsabile dell'ufficio competente si riserva di revocare l'autorizzazione in deroga rilasciata e/o di proporre al Sindaco, previo accertamento fonometrico, la limitazione o la sospensione della manifestazione, anche nei casi previsti al comma 5.

Art. 10

Attività di intrattenimento e svago in pubblici esercizi

1. Gli esercenti di pubblici esercizi che intendano svolgere una nuova attività di intrattenimento e svago (trattenimenti musicali dal vivo, con disc jockey, apparecchi karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori all'interno dei locali di esercizio, serate a tema, ecc.) all'interno dei locali in cui ha luogo l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, in forma strettamente sussidiaria e strumentale rispetto all'attività principale e senza alcun allestimento e/o modifica dei locali, ad esclusione di qualsiasi forma di intrattenimento danzante, devono presentare all'ufficio comunale competente una denuncia di inizio attività (DIA) in cui lo stesso esercente dichiara di rispettare i seguenti vincoli:

- nell'esercizio dell'attività devono essere rispettati i limiti acustici di legge e, comunque, l'uso di strumenti o riproduttori di suoni ed altoparlanti all'interno dei locali deve essere condotto con moderazione in modo da non arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
- se nell'esercizio dell'attività, si prevede che non verranno rispettati i limiti acustici di cui al punto precedente, alla DIA dovrà essere allegata una relazione previsionale di impatto acustico dell'attività, redatta da un tecnico competente in acustica da sottoporre al parere dell'Ufficio comunale competente, contenente l'indicazione delle misure e dei tempi previsti per eliminare le emissioni acustiche disturbanti o riportarle entro i limiti previsti dalla vigente normativa,
- il volume sonoro deve comunque essere contenuto in modo tale da consentire la corretta e non pericolosa audizione nell'area dell'esercizio e tale da non essere di richiamo per il pubblico all'esterno dello stesso;
- l'attività di intrattenimento deve cessare entro le ore 02.00, salvo che il locale non sia adeguatamente insonorizzato: in tal caso, il sistema di insonorizzazione va attestato tramite perizia giurata redatta da un tecnico competente in acustica. L'attività di intrattenimento potrà essere protratta fino all'orario di chiusura dell'esercizio qualora, avuto riguardo alla particolare ubicazione dell'esercizio stesso rispetto agli insediamenti abitativi limitrofi, la diffusione della musica non possa in alcun modo costituire elemento di disturbo della quiete pubblica e del riposo delle persone

2. La relazione previsionale di impatto acustico di cui al comma 1, punto secondo, deve tra l'altro comprendere:

a) una planimetria generale del locale, possibilmente in scala 1:100, con localizzazione delle apparecchiature rumorose utilizzate;

b) una relazione tecnico illustrativa delle apparecchiature di amplificazione utilizzate e di qualsiasi altra sorgente di rumore, evidenziando:

- i valori di livello equivalente di pressione sonora indotti nell'ambiente esterno ed all'interno di eventuali unità abitative adiacenti al locale, con e senza l'attività complementare di intrattenimento;

- la situazione relativa ai locali adiacenti al pubblico esercizio con la segnalazione della presenza di civili abitazioni o siti sensibili e l'indicazione degli accorgimenti tecnici adottati per il contenimento delle emissioni sonore prodotte;

- l'indotto che la nuova attività potrà avere sul traffico veicolare della zona ed il relativo incremento di rumore ambientale nonché l'indicazione delle misure che verranno adottate per limitarlo.

3. Sia nel caso di attività già in essere, che nell'ipotesi di ampliamenti, modifiche, potenziamenti delle strutture edilizie o delle attrezzature rumorose impiegate, se si verificano lamentele da parte dei cittadini, l'ufficio comunale competente ha facoltà di richiedere ai titolari dell'attività la redazione di una relazione di impatto acustico dell'attività rumorosa redatta da un tecnico competente in acustica.

4. L'ufficio comunale competente esprime il proprio parere sui vari documenti tecnici di cui ai commi 1, 2 e 3 e si riserva la facoltà di impartire eventuali prescrizioni in merito. Nel caso di lamentele da parte dei cittadini il Responsabile dell'ufficio comunale competente si riserva di proporre al Sindaco, previo accertamento fonometrico, la sospensione o la limitazione dell'attività rumorosa di intrattenimento e svago. La riattivazione dell'attività rumorosa di intrattenimento e svago eventualmente sospesa è condizionata alla realizzazione degli interventi previsti nei documenti tecnici o prescritti dall'ufficio comunale competente.

5. Chi gestisce le attività di intrattenimento dovrà inoltre attivarsi affinché l'impatto ambientale dell'esercizio pubblico rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità nella zona.

E' auspicabile che l'interessato adotti gli accorgimenti di seguito indicati:

- metta in atto un adeguato servizio, anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, volto a garantire il normale andamento dell'attività sia all'interno dell'esercizio che nelle immediate vicinanze del locale, a prevenire i disagi ai cittadini dovuti alla chiusura delle portiere degli autoveicoli ed al vociare degli avventori richiedendo, se necessario, l'intervento delle Forze dell'ordine;

- metta in atto delle misure volte a prevenire gli inconvenienti derivanti dall'intraffico dei veicoli al traffico ed alla circolazione stradale e pedonale anche attraverso stipulazione di convenzioni con parcheggi e garage privati.

Art. 11

Publici esercizi confinanti con spazi abitativi e/o con utilizzo di plateatici

1. Gli esercizi che effettuano od intendano effettuare la sola somministrazione di alimenti e bevande e non svolgono altre attività rumorose complementari ma che confinino con spazi abitativi e/o che esercitino l'attività su plateatici limitrofi a spazi abitativi devono garantire che il rumore prodotto dall'attività (interna ed esterna) sia contenuto entro i limiti di legge, anche mediante:

a) verifica del rispetto degli indici di isolamento acustico di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare o verifica della relativa documentazione tecnica attestante ciò (D.P.C.M. 5.12.1997);

b) adozione di misure strutturali e gestionali per impedire che il rumore connesso all'attività (emissioni da impianti di servizio, spostamento di arredi e maneggio suppellettili, ecc.) superi i limiti acustici previsti da normativa.

2. L'ufficio comunale competente ha la facoltà di richiedere la documentazione attestante la verifica di cui al punto a) del comma 1 e la redazione di una relazione di impatto acustico o una relazione di previsione di impatto acustico per le nuove attività, a firma di un tecnico competente in acustica, sulle quali l'ufficio si esprime e si riserva di impartire eventuali prescrizioni. Nel caso di lamentele dei cittadini il Responsabile dell'ufficio comunale competente si riserva di proporre al Sindaco, previo accertamento fonometrico, la limitazione o la sospensione dell'attività rumorosa. La riattivazione dell'attività rumorosa eventualmente sospesa è condizionata alla realizzazione degli interventi previsti nelle relazioni di cui sopra o prescritti dall'Ufficio comunale competente.

3. E' inoltre auspicabile che l'interessato adotti gli accorgimenti di cui **all'art. 10, comma 5**, del presente regolamento affinché l'impatto ambientale dell'esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità nella zona.

TITOLO III - DISCOTECHES, SALE DA BALLO, CIRCOLI PRIVATI E SIMILARI

Art. 12

Limiti acustici massimi

1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, all'intrattenimento ed allo spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, circoli privati anche se non autorizzati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovranno essere rispettati i livelli acustici massimi non derogabili previsti dal D.P.C.M. 215/99 ossia: 102 dB(A) LASmax e 95 dB(A) LAeq riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico.

Art. 13

Documentazione richiesta

1. Fermi restando tutti gli oneri previsti in capo al gestore delle attività di cui al presente titolo stabiliti dal D.P.C.M. 215/99, la domanda di nuova licenza di esercizio per le strutture di cui al presente titolo, deve contenere una idonea relazione previsionale di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica, da sottoporre al parere dell'ufficio comunale competente che ha facoltà di imporre eventuali prescrizioni in merito.

2. Sia nel caso di attività già in essere, che nell'ipotesi di ampliamenti, modifiche, potenziamenti delle strutture edilizie o delle attrezzature rumorose impiegate, se si verificano lamentele da parte dei cittadini, il Responsabile dell'ufficio comunale competente ha facoltà di richiedere ai titolari dell'attività la redazione di una relazione di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica, sulla quale si esprime con proprio parere e si riserva di impartire prescrizioni e di proporre al Sindaco, previo accertamento fonometrico, la limitazione o la sospensione dell'attività rumorosa disturbante. La riattivazione dell'attività rumorosa eventualmente sospesa è condizionata alla realizzazione degli interventi previsti o prescritti dall'ufficio comunale competente.

3. E' auspicabile che i responsabili delle attività di cui al presente titolo adottino le misure di cui **all'art. 10, comma 5**, del presente regolamento affinché l'impatto ambientale dell'esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità nella zona.

TITOLO IV - CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Art. 14

Disciplina delle attività rumorose legate al traffico veicolare

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera f) della L. 447/95 e fatto comunque salvo quanto sancito dal nuovo Codice della strada e dal regolamento di attuazione dello stesso, per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico stradale, sono previsti i seguenti divieti:

- è vietato far funzionare il motore a veicolo fermo nei centri abitati qualora la sosta si protragga oltre 1 minuto;
- è vietato eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità;
- è vietato eseguire operazioni di carico e scarico a motore acceso ed al di fuori degli orari consentiti se esistenti;
- è vietato trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli acusticamente in modo adeguato;
- è vietato utilizzare ad alto volume apparecchi radio od altri strumenti per la riproduzione di suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- è vietato attivare, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari.

TITOLO V - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE INCOMODE

Art. 15

Macchine da giardinaggio con motore a scoppio e similari

1. L'utilizzo di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio (taglia erba, motocoltivatori, trattorini, barre falcianti, soffiatori d'aria, ecc.) è consentito:
 - *nei giorni feriali dal lunedì al venerdì* dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
 - *Il sabato, la domenica ed altri giorni festivi* dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti e devono inoltre essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 16

Utilizzo di altoparlanti per pubblicità e vendita

1. La pubblicità sonora, anche prodotta con utilizzo di altoparlanti allestiti su veicoli, emessa comunque a volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica, è consentita:
 - a) fuori dai centri abitati tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30;
 - b) entro i centri abitati solo nei giorni feriali e negli stessi orari di cui alla lettera a).
2. E' vietata la pubblicità sonora nei centri storici (quartieri **Chianalea e Spirito Santo**) e nelle piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, case di cura, di riposo e similari.
3. Può essere richiesta all'Ufficio comunale competente specifica e motivata deroga ai giorni, orari e luoghi di cui ai commi precedenti, con un anticipo rispetto alla data prevista per l'intervento pubblicitario di almeno quindici giorni.
4. Nelle attività di vendita ambulante (compreso il mercato cittadino) è vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette, CD, DVD o altri prodotti simili limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.

5. Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, purché di durata non superiore a 4 ore e che si svolgano in periodo diurno e comunque non oltre le ore 20.00, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi portatili di amplificazione della voce. Se, connesse a queste, si svolgono manifestazioni musicali, queste ultime soggiacciono alla disciplina del presente regolamento.

6. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della L. 130/75.

Art. 17

Utilizzo di dispositivi acustici antifurto, fischi e sirene

1. I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 (dieci) minuti primi, anche se il segnale è intermittente e questo non deve essere percepibile oltre il raggio di 250 metri dalla sorgente rumorosa. Tali disposizioni valgono in generale anche per altri sistemi di allarme con emissione di fischi e sirene, fatte salve più restrittive normative tecniche di sicurezza.

2. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal nuovo Codice della strada e dal regolamento di attuazione dello stesso, i dispositivi acustici antifurto installati negli autoveicoli, devono produrre un'emissione rumorosa intermittente e tale da non superare in ogni caso la durata massima di 3 (tre) minuti.

I segnali sonori di cui ai commi precedenti del presente articolo non debbono potersi confondere con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o delle Forze dell'ordine.

Art. 18

Autolavaggi

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (es.: aspiratori d'aria, lance d'acqua e d'aria ad alta pressione, compressori, phon, spazzole rotanti, elettro ventilatori, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi manuali o automatici e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, è consentito, nel rispetto dei limiti acustici di legge, nei giorni e negli orari di seguito indicati:

GIORNI: feriali;

ORARI:

- *nel periodo invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo)*: dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00;

- *nel periodo estivo (dal 1° aprile al 30 settembre)*: dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00.

2. Il gestore adotterà tutte le precauzioni per rendere meno rumorosa possibile l'attività, anche predisponendo un regolamento interno ben visibile agli utenti che limiti i rumori disturbanti prodotti dal vociare, dall'uso di impianti autoradio, dalla chiusura delle portiere dei veicoli, dalla movimentazione ed utilizzo delle attrezzature, ecc..

3. Se il titolare dell'attività ritiene di superare i limiti acustici di legge e/o gli orari indicati al comma 1 dovrà indirizzare al dirigente competente specifica domanda di autorizzazione in deroga. Il dirigente competente rilascia l'autorizzazione in deroga che potrà comunque contenere delle prescrizioni quali la redazione di una relazione di impatto acustico dell'attività che sarà valutata dall'ufficio comunale competente.

4. L'ufficio comunale competente, in caso di lamentele, si riserva la facoltà di richiedere ai titolari dell'attività la redazione di una relazione di Impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica, sulla quale si esprimerà con proprio parere, di impartire prescrizioni e di proporre al sindaco, previo accertamento fonometrico, la limitazione o la sospensione dell'attività rumorosa disturbante e di

vincolare la riattivazione dell'attività rumorosa alla realizzazione degli interventi previsti o prescritti dall'ufficio stesso.

Art. 19

Altre attività rumorose

1. I titolari delle attività di lavanderia anche self-service, sale giochi, phone center, internet point e similari, potenzialmente disturbanti dal punto di vista acustico, devono:
 - a) verificare che i locali nei quali viene esercitata l'attività siano strutturati in modo tale che i rumori prodotti all'interno non arrechino molestia o disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone, in particolare nei confronti degli ambienti confinanti (cfr.: D.P.C.M. 5.12.1997);
 - b) verificare che i macchinari, i dispositivi e gli impianti utilizzati siano conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale;
 - c) attivarsi affinché i clienti ed in generale i frequentatori dei locali sedi delle attività, non arrechino disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone residenti nelle vicinanze.
2. L'ufficio comunale competente si riserva di richiedere la documentazione attestante le verifiche di cui al comma 1 e di impartire eventuali prescrizioni.
3. Nel caso di lamentele da parte dei cittadini l'ufficio comunale competente ha facoltà di proporre al sindaco, previo accertamento fonometrico, la limitazione o la sospensione dell'attività rumorosa di cui al comma 1 e di vincolare la riattivazione dell'attività stessa all'esito favorevole delle verifiche previste o alla realizzazione degli interventi di mitigazione acustica necessari per rientrare nei limiti di legge.
4. Fatto salvo quanto stabilito dal Codice civile e dal Codice penale, sono vietate le grida e gli ulii inconsulti, i giochi ed i mestieri girovaghi particolarmente rumorosi, l'uso, oltre i limiti della normale tollerabilità o con disturbo della quiete pubblica o del pubblico riposo, di strumenti musicali ovvero di strumenti radiofonici, magnetofonici, televisivi, ecc..
5. E' vietato istigare gli strepiti di animali, come l'abbaiare dei cani, o non cercare di impedirli comunque nel massimo rispetto degli animali stessi.
6. Le attività sportive particolarmente rumorose, fra le quali motocross, gokart e tiro al volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dall'ufficio competente, tenendo conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività, previa specifica richiesta da parte degli interessati all'ufficio comunale competente.

TITOLO VI - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 20

Ordinanze

1. Qualora un'attività dia luogo ad emissioni sonore oltre i limiti acustici, orari e/o durata prescritti nel presente regolamento o nelle vigenti norme di legge, il Sindaco o il Responsabile dell'ufficio comunale competente, ognuno per quanto dovuto, previo accertamento fonometrico, con propria ordinanza provvedono a limitare o sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure, a sospendere l'intera attività, stabilendo il termine entro il quale dovranno essere eliminate le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
2. Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza del Sindaco su proposta del Responsabile dell'ufficio comunale competente:
 - i limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
 - particolari prescrizioni finalizzate all'abbattimento o contenimento delle emissioni sonore legate all'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga, inclusa l'inibitoria

parziale o totale di determinate attività e, comunque, tutto quanto sia finalizzato alla tutela dell'ambiente, della salute, della quiete pubblica e del riposo delle persone.

Art. 21

Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche, anche utilizzate nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.
2. L'attività di misurazione fonometrica, su disposizione dell'Ufficio comunale competente, è demandata al Dipartimento provinciale A.R.P.A.Cal., salvo quanto disposto all'art. 24.
3. L'attività di vigilanza e controllo è demandata all'A.R.P.A.Cal. e al corpo di Polizia locale che la esercitano nei limiti del presente regolamento e ciascuno per le proprie competenze.

Art. 22

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, fatti salvi il Codice civile e il Codice penale, fatte salve le disposizioni normative statali e regionali in materia (cfr. in particolare l'art. 10 della L. 447/95), le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 ad euro 500,00.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23

Disposizioni transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali, modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua esecutività.
2. Le attività rumorose in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno 180 giorni di tempo dalla data di cui al comma 1 per attenersi alle disposizioni impartite dallo stesso.

Pareri sulla proposta di deliberazione di G.C. n. 80 del 24/04/2008 - art. 49 D. Lgs.vo 18/08/2000, n° 267 -
In ordine alla regolarità In ordine alla regolarità
Tecnica: **FAVOREVOLE** Contabile:
IL RESPONSABILE **IL RESPONSABILE**
F.to **CARATTOZZO ING. ANTONIO** F.to

IL PRESIDENTE
F.to **CICCONE AVV. GAETANO**

IL SEGRETARIO
F.to **BELLANTONI DOTT.SSA ROSSANA**

Attestazione per la copertura finanziaria della spesa
(art. 49, comma 1, D. Lgs.vo n° 267/2000)

IL RESPONSABILE

N. reg. 259 li 24 / 04 / 2008

La presente deliberazione viene affissa in data
odierna all'Albo Pretorio Comunale

IL MESSO COMUNALE
F.to *Nasone Giovanna*

è copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nasone Giovanna

Comunicazione ai capigruppo consiliari

Prot. N. 4998

ESITO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio dal 24/04/2008 al 30/05/2008 (Reg. N. 259) a norma dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs.vo n. 267/2000:

STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.vo 18-8-2000, n. 267;

DIVENUTA ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi non essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità (art. 124 ed art. 126, D.Lgs.vo n. 267/2000);

SCILLA, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nasone Giovanna